

Rep. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ALICE SUPERIORE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI SERVIZI

DI ACCOGLIENZA PER I RICHIEDENTI E I BENEFICIARI DI

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DI

PERMESSO UMANITARIO – SISTEMA DI PROTEZIONE PER

RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)

L'anno, il giorno del mese di

..... in Alice Superiore, nel Municipio avanti a me Dott. CALVETTI

Claudio Segretario Comunale del Comune di Alice Superiore, autorizzato a

rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune,

ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei testi-

moni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono personal-

mente comparsi i signori:

Il Comune di Alice Superiore, (in seguito il Comune, l'Amministrazione),

con sede in Piazza Adriano Olivetti, 1 – Alice Superiore (TO), C.F.

84003070012, nella persona del Sindaco Sig. MINELLONO Remo, nato a

Torino il 16/02/1951 - domiciliato per la carica presso il Comune di Alice

Superiore, il quale dichiara di comparire e di agire in questo atto, esclusiva-

mente in nome per conto e nell'interesse del Comune di Alice Superiore che

rappresenta;

E

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1

PREMESSO CHE

- con determina a contrattare n. 54 del 22/07/2017, il Comune ha autorizzato, ai sensi degli artt. 60, 95, D.Lgs. 50/2016 e smi, l'indizione di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della "....." per la durata di – per un valore complessivo pari a € (...../00), IVA da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con verbale n. X del XXXXXXXXXX la Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella, in qualità di stazione appaltante ha redatto la graduatoria provvisoria e ha dichiarato, con determinazione n. del XXXXXXXX aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;

- con determinazione n..... del....., il Responsabile dei Servizi Sociali del comune di Alice Superiore ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore di XXXXXXXXXX;

- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett a) del D.Lgs. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXXX giusta comunicazioni in atti;

- la stazione appaltante ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in gara dall'appaltatore;

- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace eccezion fatta per le verifiche di cui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto; - stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifi-

che di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo alla risoluzione del contratto medesimo.

INDICE:

Art. 1 – Norme regolatrici..... 4

Art. 2 - Oggetto del contratto.....6

Art. 3 - Durata del contratto..... 6

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico dell'appaltatore 6

Art. 5 – Importo contrattuale.....8

Art. 6 – Organico dell'appaltatore8

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....9

Art. 7bis - Clausola sociale - Prioritario assorbimento di personale del precedente aggiudicatario.....10

Art. 8 - Obblighi di riservatezza..... 11

Art. 9 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto..... 12

Art. 10 - Sospensione dei servizi..... 12

Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni..... 12

Art. 12 - Spese inerenti al servizio..... 14

Art. 13 – Subappalto..... 14

Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari..... 14

Art. 15 – Garanzia definitiva..... 16

Art. 16 – Recesso..... 17

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito; Ulteriori divieti e incompatibilità 18

Art. 18 – Risoluzione..... 19

	Art. 19 – Penali.....	21
	Art. 20 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012	22
	Art. 21 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare.....	22
	Art. 22 - Quinto d'obbligo e Varianti.....	23
	Art. 23 – Verifica di conformità.....	23
	Art. 24 - Responsabile del servizio e nominativi del personale addetto all'esecuzione	24
	Art. 25 – Fatturazione e pagamenti.....	24
	Art. 26 - Codice di comportamento; divieto di pantouflage.....	26
	Art. 27 - Foro di competenza.....	26
	Art. 28 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali.....	27
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 – Norme regolatrici	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in particolare:	
	- Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;	
	- Capitolato Tecnico prestazionale;	
	- Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti richiamati:	
	a) dalle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi;	
	b) dalle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;	
	4	

	c) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;	
	d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;	
	e) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;	
	f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;	
	g) dal R.D. n. 2440/1923 "Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato";	
	h) dal R.D. n. 827/1924 "Regolamento per la Contabilità dello Stato";	
	i) dal Regolamento di Contabilità del Comune di Alice Superiore;	
	l) dalla Normativa "antimafia", compreso il D. L.vo 6/09/2011 n. 159 e s.m.i.;	
	m) dalla Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;	
	n) dalla Normativa sulla "Privacy";	
	o) dalla Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza di dipendenti e collaboratori;	
	p) dal Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, edizione settembre 2015;	
	q) dalle Linee guida per i servizi di accoglienza integrata nello SPRAR, approvate con Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2016.	
	r) nel "Manuale unico di rendicontazione dello SPRAR – Marzo 2017"	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti	
	5	

dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune.

L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il presente appalto ha come oggetto l'affidamento dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario – sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (s.p.r.a.r.) del Comune di Alice Superiore.

Il dettaglio delle prestazioni è contenuto nell'allegato Capitolato Tecnico prestazionale.

Art. 3 - Durata del contratto

La durata dell'appalto è fissata in anni due ed eventuale proroga tecnica di tre mesi e decorre dalla data di attivazione del servizio indicata in apposito verbale di inizio attività predisposto e controfirmato dalle parti.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico dell'appaltatore.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, tutte le spese per fornitura di materiali e loro lavorazione.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli altri documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, non-	
	ché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia	
	influenza sull'esecuzione del contratto.	
	Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche	
	senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente	
	contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collabora-	
	zione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
	La vigilanza sarà eseguita:	
	a) sull'attività espletata dall'aggiudicatario a favore del Comune;	
	b) sull'ottemperanza alle disposizioni che verranno impartite	
	all'aggiudicatario;	
	c) sulla congruità del numero di addetti, di cui uno con funzioni di responsa-	
	bile di servizio.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli as-	
	setti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e ammini-	
	strativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni	
	dall'intervenuta modifica.	
	Art. 5 – Importo contrattuale	
	L'importo contrattuale, per l'espletamento dei servizi indicati all'art. 2 e per	
	tutta la durata prevista, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara,	
	viene determinato in € XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),	
	I.V.A. e ogni altro onere di legge escluso.	
	Art. 6 – Organico dell'appaltatore	
	8	

L'impresa aggiudicataria deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.

L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti, nel rispetto delle misure minime individuate dal Capitolato Tecnico prestazionale e da quanto offerto in sede di offerta tecnica.

L'Amministrazione avrà facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti.

	ti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.	
	Il Comune ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.	
	Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato il Comune pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.	
	Art. 7 bis - Clausola sociale - Prioritario assorbimento di personale del precedente aggiudicatario	
	Ai sensi dell'art. 50 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire la continuità del servizio e dei livelli di occupazione, l'Appaltatore dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'Appaltatore	
	10	

uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal nuovo Appaltatore.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione del Comune.

	L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa	
	sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori	
	provvedimenti in materia.	
	Art. 9 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto	
	L'Amministrazione si riserva, in caso di comprovata urgenza e/o necessità, di	
	richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito	
	ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazio-	
	ne del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui	
	all'art. 15 e di copia delle polizze assicurative di cui all'art. 11, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016.	
	Art. 10 - Sospensione dei servizi	
	L'Appaltatore non può sospendere le prestazioni fornite in seguito a decisione	
	unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comu-	
	ne.	
	L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore	
	costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione	
	del contratto per colpa.	
	In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva,	
	fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per	
	tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i	
	maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguen-	
	ti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.	
	Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni	
	12	

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi.

L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dal presente contratto.

A tale scopo l'Impresa si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO conforme a quanto previsto all'art. 18 del Capitolato Tecnico prestazionale, nella quale venga esplicitamente indicato che l'A.C. debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e a quelle sulle quali si eseguono i servizi stessi.

L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza dei massimali previsti all'art. 18 del Capitolato Tecnico prestazionale.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo l'Impresa dovrà stipulare polizza RCO con un massimale stabilito all'art. 18 del Capitolato Tecnico prestazionale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.

La durata delle polizze dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del

contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Committente entro la data di inizio del servizio.

Art. 12 - Spese inerenti al servizio

Tutte le spese necessarie alla realizzazione del servizio richiesto dal Comune sono interamente a carico dell'Impresa.

Art. 13 – Subappalto

È vietato subappaltare il servizio assunto, come peraltro previsto all'art. 24, comma 4 delle Linee Guida per la presentazione delle domande di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, approvate con Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2016.

Il subappalto è consentito limitatamente alle attività di mediazione linguistico – culturale e alfabetizzazione.

In caso di inosservanza del divieto di subappalto del servizio, la pena è l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il CIG n. 7175040650 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG n. 7175040650 dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha comunicato i seguenti dati:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:

a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: XXXXXXXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXXXXX) nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Art. 15 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la garanzia definitiva costituita mediante XXXXXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di € XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in favore del Comune.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza

	<p>fisica dei lavoratori presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.</p>	
	<p>La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia entro dieci giorni ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.</p>	
	<p>La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.</p>	
	<p>L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.</p>	
	<p>Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione.</p>	
	<p>Art. 16 – Recesso</p>	
	<p>Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.</p>	
	<p>Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno</p>	
	<p>17</p>	

al Comune. In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari ad un decimo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l'ammontare netto delle attività già eseguite.

Al termine del primo anno contrattuale l'Amministrazione, previa adozione di atto motivato, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza che l'appaltatore nulla possa vantare, in caso di indisponibilità di risorse economiche per l'esecuzione della prestazione.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito; Ulteriori divieti e incompatibilità

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 7175040650 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, af-

finché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cesionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 - Risoluzione

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 8); sospensione dei servizi (art. 10); responsabilità per infortuni e danni (art. 11); divieto di subappalto (art. 13); cauzione (art. 15); divieto di cessione del contratto; cessione del credito; ulteriori divieti e incompatibilità (art. 17).

b) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

c) abituali deficienze o negligenze del servizio quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio dell'Ente, il servizio stesso (quattro inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente contestate nel corso dello stesso anno costituiscono "ripetute inosservanze");

d) mancato rispetto del Codice di comportamento di cui all'art. 26 del presente contratto.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Quando il responsabile del procedimento accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, stila una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del procedimento gli assegna un termine, che, salvo

Art. 20 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012

Il Comune si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare al Contraente con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite. In tal caso, l'Ente sarà tenuto al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità; - di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.

Art. 21 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titola-

re, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a seguito della risoluzione, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 22 - Quinto d'obbligo e Varianti

Ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 potranno essere richieste modifiche in aumento delle prestazioni in corso di esecuzione, qualora il Ministero degli Interni richiedesse l'attivazione di ulteriori posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente bando e/o l'attivazione di servizi ulteriori connessi al progetto presentato. Ulteriori modifiche al contratto potranno essere introdotte in relazione a specifiche tecniche e/o al costo die dell'accoglienza richiesti dal Ministero degli interni e/o imposti dalle necessità gestionali. Essendo il progetto oggetto di erogazione di contributo da parte del ministero, il costo die sarà adeguato al valore del contributo effettivamente erogato. Di conseguenza il costo die potrà essere modificato in aumento e/o in diminuzione, rispetto sia alla base d'asta, sia al risultato delle operazioni di gara, in relazione all'effettivo contributo erogato.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 23 – Verifica di conformità

	<p>Il Responsabile del procedimento procederà a rilasciare apposito certificato di</p>	
	<p>verifica di conformità al termine dell'esecuzione del contratto, ai sensi</p>	
	<p>dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.</p>	
	<p>Art. 24 - Responsabile del servizio e nominativi del personale addetto</p>	
	<p>all'esecuzione.</p>	
	<p>L'Appaltatore ha indicato XXXXXXXXXXXXXXXX quale responsabile che in-</p>	
	<p>teragirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo,</p>	
	<p>in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.</p>	
	<p>Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per</p>	
	<p>conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a</p>	
	<p>quanto stabilito dai documenti contrattuali.</p>	
	<p>L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto</p>	
	<p>all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo</p>	
	<p>elenco. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.</p>	
	<p>Art. 25 – Fatturazione e pagamenti</p>	
	<p>Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5</p>	
	<p>l'Appaltatore potrà emettere fatture elettroniche con cadenza mensile (in re-</p>	
	<p>gime di split payment) intestate al Comune di Alice Superiore (C.F.</p>	
	<p>84003070012) e riportante le modalità di pagamento, comprensive del codice</p>	
	<p>IBAN e riportante il CIG: 7175040650</p>	
	<p>Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data</p>	
	<p>di ricevimento. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune,</p>	
	<p>previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni</p>	
	<p>dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicati nel pre-</p>	
	<p>cedente art. 12 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).</p>	
	<p>24</p>	

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Ai sensi dell'art. 30 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 26 - Codice di comportamento; divieto di pantouflage

Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici stessi.

L'Appaltatore è stato informato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune di Alice Superiore che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'appaltatore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'appaltatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 27 - Foro di competenza

	Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il	
	Foro di Ivrea.	
	Art. 28 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali Il presente	
	contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elet-	
	tronica, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016.	
	Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente	
	atto.	
	Ai sensi dell’art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 le spese sostenute dalla stazio-	
	ne appaltante, per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del bando di gara,	
	in relazione al valore del lotto, sono rimborsate dall'aggiudicatario entro il	
	termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	COMUNE DI ALICE SUPERIORE	

	(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
	Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	della	
	Società XXXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta	
	conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi	
	richiamati.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., la Società dichiara di accetta-	
	re tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente conside-	
	rato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare di-	
	27	

chiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elen-
te:

Articolo 7bis (Clausola sociale); Articolo 13 – (Divieto di subappalto);

Articolo 17 (Recesso); Articolo 18 (Risoluzione); Articolo 19 (Penali);

Articolo 20 (Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012); Articolo 22 –
(Quinto d’obbligo e Varianti); Articolo 24 (Fatturazioni e pagamenti).

L’APPALTATORE
